

Studio Legale Matrone
Via S.T.E. Cirillo n°3
80041 – Boscoreale (NA)
Tel. 081- 181.77.360
Pec: ippolito.matrone@forotorre.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA
RICORSO

nell'interesse del sig. **Rando Antonio**, nato a Lacco Ameno (NA) il 13/08/1991 (C.F.: RNDNTN91M13E396V) rapp.to e difeso dall'avv. Ippolito Matrone (C.F.: MTR PLT 81R22 G813V), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Stefano Isidori in Roma alla via degli Appennini n°46, giusta procura speciale in calce al presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs. n°104 del 2010 si comunica che l'indirizzo di posta elettronica certificata è ippolito.matrone@forotorre.it, mentre il numero di fax cui inviare tutte le comunicazioni è il seguente: 081/181.77.360

CONTRO

- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via Portoghesi n°12;
avverso e per l'annullamento, previa sospensiva dell'esecuzione con richiesta di misure provvisorie
- Del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40;
- Del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella

G.U.R.I. del 23003.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché, specificatamente, degli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al predetto decreto;

- Del decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

FATTO

L'odierno ricorrente partecipava al concorso pubblico per esame bandito dal Ministero dell'Interno per il reclutamento di 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia di Stato n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40, con la precisazione che con tale Decreto venivano indetti tre bandi di concorso per il reclutamento del complessivo numero di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Il ricorrente, in data 31.05.2017, presentava rituale domanda telematica di partecipazione al concorso de quo, ove veniva identificato con il codice ID 621854.

Alla prova scritta, il Rando risultava idoneo a proseguire l'iter concorsuale.

Nello specifico, il ricorrente partecipava alla selezione, per esami, di cui alla lettera a) del bando (893 posti), aperta alla partecipazione dei cittadini italiani in possesso dei prescritti requisiti.

In particolare, il bando di concorso in questione all'art. 4 prevedeva tra i requisiti di partecipazione: c) Il possesso di diploma di scuola secondaria

di i grado, o equipollente; d) L'aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età.

Con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, veniva avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019.

Ed invero, con il suddetto decreto l'amministrazione intimante provvedeva a modificare i requisiti concorsuali in merito ad età anagrafica e titolo di studio, sebbene nelle more dello svolgimento delle prove selettive e non previsti all'epoca della pubblicazione del bando.

Con decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, il ricorrente, a seguito delle modifiche di cui sopra, veniva inserito nella Tabella C allegata al predetto bando "*soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, per i quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti (art. 4 del decreto)*" e, contestualmente, non inserito nella graduatoria provvisoria degli idonei.

Ciò premesso in fatto, il provvedimento impugnato è illegittimo e pertanto va annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

Il presente gravame non viene notificato ad eventuali controinteressati in quanto la graduatoria di merito non è stata ancora pubblicata stante l'imminente svolgimento delle prove successive: in proposito il G.A. sostiene che: " *Nelle procedure concorsuali l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile nel medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione del*

controinteressato è configurabile non solo in capo ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei” (Consiglio di Stato, sez. VI, 03/02/2016, n. 425).

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del bando di concorso n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40.

Il bando di concorso n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40, all’art. 4, rubricato “*Requisiti di partecipazione*” prevedeva tra i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi del predetto bando: “*a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente; d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti;...*”.

Dunque il ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo, possedeva i requisiti sopra richiamati.

Nel corso dello svolgimento delle prove selettive, ed a distanza di due anni dalla pubblicazione, l’amministrazione mutava i requisiti indicati nel bando di concorso: esclusione di coloro che al 1° gennaio 2019 avessero compiuto il ventiseiesimo anno di età e non fossero in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ciò posto, per effetto della modifica avvenuta in itinere, il ricorrente è stato escluso da un concorso che, ad oggi, detta dei requisiti differenti da quelli previsti dal bando di concorso a cui ha partecipato.

1.1 Tuttavia il Ministero, evidentemente fuorviato dall’intervenuta (quanto illegittima) modifica in itinere dei requisiti dei candidati, avvenuta ad opera del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12 febbraio 2019, ha operato una illegittima ed inammissibile violazione del bando di concorso. Eppure, dovrebbe ormai essere pacifico il principio di diritto per cui tutte le Pubbliche Amministrazioni che indicano un concorso pubblico sono obbligate ad applicare esclusivamente le regole fissate nel bando, atteso che esso costituisce la *lex specialis* della gara; la quale, infatti, mai può

essere violata nel corso della procedura, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi al c.d. *ius superveniens*.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ritiene che “ *in sede di gara ... la Pubblica amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo ... costituisce la lex specialis della gara, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non conformi al paradigma normativo (ad es., allo jus superveniens), salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela*” (Sez. V, 11 luglio 1998, n. 224; id., 3 settembre 1998, n. 591).

Tale soluzione è giustificata dal rilievo per cui il bando è atto amministrativo a carattere normativo, enfaticamente ma significativamente denominato, appunto, *lex specialis* della procedura, rispetto alla quale, ad esempio, l'eventuale jus superveniens di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori (Cons. Giust. Amm., 3 novembre 1999, n. 576; Cons. St., Sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5714).

Ne consegue che l'Amministrazione è tenuta, nell'espletamento del procedimento di gara, ad applicare le regole contenute nel bando, anche nel caso, ad esempio, di sopravvenuta abrogazione o modifica della disciplina vigente al momento della sua adozione, e che, al contempo, le è precluso di derogare al regolamento di gara per come cristallizzato nella *lex specialis*, quand'anche fosse in contrasto con le norme vigenti al momento del bando (salva, naturalmente, l'impugnativa del bando a causa di tale contrasto) ovvero divenuto medio tempore difforme dallo *ius superveniens* (Cons. St., Sez. V, 23 giugno 2010, n. 3964; Sez. V, 15 novembre 2001, n. 5843; Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5206).

2. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell' art. 97 della Costituzione. Difetto assoluto del presupposto. Disparità di trattamento ed illogicità manifesta.

La violazione in itinere del bando di gara, come censurata nel primo motivo di ricorso, individua un comportamento della Pubblica

Amministrazione che si pone in aperto ed evidente contrasto con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, ed in particolare con i seguenti capisaldi.

Appare evidente la violazione, nel caso di specie, del **principio di ragionevolezza**, rispetto al quale la migliore giurisprudenza ha sostenuto che: *"Nel giudizio amministrativo il principio di proporzionalità costituisce principio di giustizia sostanziale per cui il giudice amministrativo, pur non potendosi sostituire alle valutazioni dell'Amministrazione, può sempre verificare che la misura adottata si basi su fatti e circostanze particolarmente gravi, tali da indurre la stessa Amministrazione a considerarli incompatibili con la prosecuzione di un'attività in atto; tale principio di proporzionalità in definitiva impone alla Pubblica amministrazione di valutare attentamente le esigenze dei soggetti titolari di interessi coinvolti nella sua azione, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio per gli interessi stessi ed è, al contempo, manifestazione del principio di ragionevolezza nel quale confluiscono i principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa"* (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 15/07/2014, n. 351).

Nel caso di specie, l'emendamento 11.17 al Disegno di legge 989 *"conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"* approvato al senato e alla camera dei deputati, ha stabilito la futura assunzione solo di coloro che non abbiano compiuto 26 anni e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria.

2.1 Violazione dell'art. 11 delle Preleggi.

Come è noto, in base all'art. 11 delle Preleggi, *"la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"*.

Pertanto, il decreto legge 14 dicembre 2018, n 135 non avrebbe potuto modificare un bando di concorso già indetto e non ancora concluso poiché, come già sostenuto nelle premesse in fatto e dimostrato nel primo motivo di ricorso, l'unica disciplina procedurale legittimamente applicabile al concorso de quo era, ed è, quella vigente all'epoca della pubblicazione del bando.

Nel caso in esame, il bando prevedeva, espressamente ed inequivocabilmente, i seguenti requisiti: *c) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente; d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età*, requisiti in possesso del ricorrente senza alcun dubbio.

Dunque, vige la “*regola della irretroattività della legge*” di cui all’art. 11 delle Preleggi, la cui *ratio* è che solo le norme favorevoli per i destinatari possono avere efficacia retroattiva.

Sul punto, risulta, quindi, violato il principio di imparzialità che è esplicitamente affermato nell’art. 97 della costituzione italiana.

Esso rappresenta il principio fondamentale che deve guidare la pubblica amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni.

Il principio di imparzialità trova completa esplicazione nel procedimento amministrativo – preordinato a garantire integrità del contraddittorio, completezza dell’istruttoria, motivazione degli atti e loro pubblicità – e impone che la decisione dell’amministrazione sia preceduta da una sequenza di atti attraverso cui accertare l’esistenza di presupposti di fatto e valutare i contrapposti interessi in gioco.

Il procedimento diventa così la forma obbligata dell’azione amministrativa: solo in questo modo i portatori di interessi che sono coinvolti, in modo favorevole o restrittivo, dalla decisione finale, diventano parti verso le quali l’amministrazione deve comportarsi in maniera imparziale.

La citata nozione di imparzialità richiama anche il principio di ragionevolezza, che impone l’adeguamento dell’azione amministrativa a canoni di razionalità operativa (oltre che al rispetto delle prescrizioni normative).

L’atto amministrativo viziato da una delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere (disparità di trattamento o manifesta ingiustizia) è illegittimo e pertanto annullabile.

La contraddittorietà ed il carattere illegittimo dell’agire dell’Amministrazione si palesano, nel caso che ci occupa, nella totale

obliterazione del rispetto dei criteri all'uopo predisposti in tema di valutazioni relative alla procedura de qua.

In ragione del danno grave e irreparabile derivante e derivabile dall'esecuzione del provvedimento si spiega

- Istanza di sospensione del provvedimento impugnato

- Istanza di misure cautelari provvisorie

In relazione al *fumus* ci si riporta ai motivi di ricorso. Riguardo al *periculum* è *in re ipsa* che l'esecuzione del provvedimento impugnato determina una situazione di gravissimo pregiudizio per il ricorrente, il quale è stato escluso dal concorso de quo per motivi illegittimi meglio sopra argomentati.

PQM

Voglia l'On.le Tar adito, *contrariis reiectis*, annullare i provvedimenti impugnati, previa sospensione dell'esecuzione, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge in favore dello scrivente difensore dichiaratosi distrattario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è assoggettato ad un costo pari a € 325,00.

Boscoreale, Roma, lì 14.05.2019

S.I.

avv. Ippolito Matrone